

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2520

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore GENTILE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 OTTOBRE 2003

—————

Modifica del quinto comma dell’articolo 20 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge mira a garantire maggiore omogeneità nella sostituzione dei presidenti di sezione durante lo svolgimento di consultazioni elettorali.

Infatti, allo stato attuale, la nomina di cui trattasi è effettuata in base all'articolo 20, secondo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dal Presidente della Corte d'appello competente per territorio all'interno di alcune categorie, tra cui i cittadini idonei all'ufficio. Tali cittadini sono iscritti in appositi albi, formati dai comuni, istituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53, mentre la vigilanza e la responsabilità dell'intero procedimento elettorale sono riservate dalla legge al Ministero dell'interno e, in sede periferica, al prefetto.

Una volta effettuata la nomina, laddove per qualsiasi motivo, il soggetto designato

dalla Corte di appello non si presenta presso il comune, entro le ore 12 del giorno antecedente lo svolgimento delle elezioni, per assumere l'incarico ed effettuare le operazioni preliminari presso il seggio, si rende necessario nominare «a vista» un nuovo presidente in grado di assicurare il regolare svolgimento di tutte le operazioni elettorali presso il seggio interessato.

È a questo punto che, stante le responsabilità attribuite al Ministero dell'interno, per come sopra detto, in ordine allo svolgimento delle consultazioni elettorali, che l'organo periferico si deve far carico di sostituire il presidente assente, atteso che lo stesso risponde del procedimento di cui si tratta, compresi i tempi entro i quali si deve concludere.

Per tali motivi si propone la modifica della norma come indicato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma quinto dell'articolo 20 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dal seguente:

«In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale ovvero se il presidente designato non si presenta al comune nelle ore antimeridiane del giorno antecedente la data della consultazione, il prefetto provvede alla nomina del presidente tra le persone iscritte nell'apposito albo, di cui all'articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53».

